



6.6.90.03 (ris. mun. 2029 del 15.11.2016)

22 novembre 2016

Ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica o per la sostituzione della batteria

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- il Messaggio Municipale N. 35 /2010;
- la risoluzione del 17 maggio 2010 del Lodevole Consiglio comunale; atti con i quali è stato chiesto all'Amministrazione comunale di introdurre una procedura per promuovere l'acquisto delle biciclette elettriche mediante il versamento di un incentivo comunale;
- il Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica comunale;
- l'art. 44 Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale;

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica e per la sostituzione della batteria.

BICICLETTA ELETTRICA

1. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito BICICLETTA):

- 1.1 Le persone fisiche domiciliate: 1 bicicletta ogni 5 anni;
- 1.2 Le attività economiche con meno di 10 dipendenti domiciliate: 2 biciclette ogni 5 anni.

2. Incentivo

L'incentivo ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA, o dell'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale, ritenuto un contributo massimo di CHF 500.--.

3. Restituzione dell'incentivo

Il beneficiario non può rivendere la BICICLETTA entro i primi 3 anni dall'acquisto, a persone non residenti a Mendrisio.

In caso contrario dovrà rimborsare alla Città una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita dopo un anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita dopo 2 anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

4. Rivenditore

La BICICLETTA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

5. Condizioni cumulative

Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- 5.1 La BICICLETTA deve essere omologata per la vendita in Svizzera e di regola inserita nel catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch)
- 5.2 Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- 5.3 Il fabbricante della BICICLETTA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.
- 5.4 Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

BATTERIA ELETTRICA

6. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di una batteria elettrica (di seguito BATTERIA):

- 6.1 Le persone fisiche domiciliate: 1 batteria ogni 3 anni.
- 6.2 Le attività economiche con meno di 10 dipendenti domiciliate: 2 batterie ogni 3 anni.

7. Incentivo

L'incentivo ammonta al 10% del prezzo d'acquisto (IVA compresa) della BATTERIA ritenuto un contributo massimo di CHF 100.--.

8. Incentivo non cumulabile

L'incentivo alla sostituzione della BATTERIA non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una BICICLETTA elettrica o un equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

9. Rivenditore

La BATTERIA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

Per beneficiare dell'incentivo devono essere ossequiate le condizioni di cui al punto 5.

10. Procedura

- 10.1 La domanda per ottenere l'incentivo per l'acquisto della BICICLETTA deve essere inoltrata alla Città di Mendrisio, Servizio Mendrisio in Bici, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito internet www.mendrisio.ch od ottenibile presso gli sportelli unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 10.2 La domanda per ottenere l'incentivo per la sostituzione della BATTERIA deve essere inoltrata alla Città di Mendrisio, Servizio Mendrisio in Bici, tramite lettera semplice unitamente a una copia della fattura della batteria e della bicicletta e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 10.3 A condizioni adempiute, il versamento dell'incentivo avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

11. Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

12. Reclami

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

13. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 22 novembre 2016 al 23 dicembre 2016 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Il Municipio